Comune di Agliana
Provincia di Pistoia

Ordinanza N. **241**/SD del **29-12-2022**

OGGETTO: DISCIPLINA ACCENSIONE DI ARTICOLI PIROTECNICI - LIMITAZIONI E DIVIETI DAL 31 DICEMBRE 2022 AL 6 GENNAIO 2023.

IL SINDACO

Considerato che, durante il periodo che intercorre tra fine anno e l'Epifania, viene fatto largo utilizzo, come da tradizione, di articoli pirotecnici;
Considerata la Direttiva Europea 2013/29/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici,con la quale si è proceduto alla rifusione della Direttiva 2007/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;
Visto il Decreto Legislativo 29 luglio 2015 n°123, il quale ha recepito la Direttiva Europea 2013/29/UE, che ha stabilito precisi parametri costruttivi degli articoli pirotecnici marcati " CE del tipo .....", i quali si rifanno al rispetto della sicurezza dell'utilizzatore finale o del consumatore, a quello delle emissioni acustiche, alla tutela dell'ambiente e dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica;
Tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art.5 c.7° (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici - D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123) "I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 5 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 6, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali muniti della licenza o del nulla osta di cui al comma2 e nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati";
Vista la nota Prefettizia prot. n. 29366 del 12.11.2016 e la nota prot. n.1108 del15.01.2016 in cui si evidenziano i presupposti ed i requisiti per la redazione delle ordinanze contingibili ed urgenti nonché la necessità di adeguare la regolamentazione comunale alla libera vendita dei fuochi pirotecnici;
Vista la nota del Ministero dell'Interno n.15350/117/2/1 del 20 ottobre 2020, indirizzata a utti i Prefetti, in base alla quale misure del genere o similari sono consentite al Sindaco in base all'articolo 54 del T.U.E.L. 267/2000 e richiedono "la più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto";
Visto l'art.50 c.4 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000, nella parte che prevede l'intervento del Sindaco con provvedimento contingibile e urgente per l'eliminazione di pericoli per la pubblica incolumità;
Ritenuto di dover provvedere in merito;

RITENUTO IN PREMESSA

- di dover tutelare la quiete delle persone, soprattutto di coloro che sono ricoverati in case di riposo e di tutti in quei luoghi in cui gli stessi si ritirano
- di dover tutelare il patrimonio pubblico e privato dove le distanze minime di uso non consente l'accensione in sicurezza degli articoli pirotecnici
- che a seguito di alcune tipologie di articoli pirotecnici lasciati incombusti sul suolo

pubblico, soprattutto petardi di grosso calibro e razzi, hanno sempre determinato il ferimento di persone e soprattutto interessato quelli che rientrano nella fascia della minore età.

ORDINA

IL DIVIETO DI UTILIZZARE E FAR ESPLODERE articoli pirotecnici di qualsiasi categoria, specie e tipo (FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFIZI PIROTECNICI) nei giorni compresi tra il 31 Dicembre 2022 ed il 6 Gennaio 2023, SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, sia nei luoghi pubblici e aperti al pubblico che in quelli privati.

SONO CONSENTITI i fuochi artificiali regolarmente commerializzati che danno/generano spettacoli luminosi senza la produzione di fragore alcuno.

AVVERTE

- che le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite con le sanzioni previste e disciplinate dall'art.33 del D.to L.vo 29 luglio 2015 n°123, fatto salvo ove il fatto assuma una valenza penale con il deferimento all'Autorità Giudiziaria. Nei restanti casi non previsti, le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 – pagamento in misura ridotta pari a € 50;.
- che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90, contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della Legge n. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

Che la presente Ordinanza, comunicata al Prefetto di Pistoia, sia immediatamente esecutiva, e venga trasmessa a: Comando Stazione Carabinieri di Agliana; Comando della Polizia Municipale; Comando Vigili del Fuoco di Pistoia.

La presente Ordinanza sarà, altresì, trasmessa in copia, all'Albo Pretorio per la pubblicazione on-line.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza;

Agliana, 29-12-2022

Il Sindaco

Luca Benesperi